



# COMUNE DI PEDRENGO

(Provincia di Bergamo)

**Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI),  
componente dell'imposta unica comunale (IUC).**  
*(legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni)*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 in data 05/08/2014

--	--	--

## SOMMARIO

Articolo 1 – Oggetto .....	1
Articolo 2 – Presupposto impositivo.....	1
Articolo 3 – Soggetto attivo .....	1
Articolo 4 – Soggetti passivi.....	1
Articolo 5 – Periodo di applicazione del tributo .....	3
Articolo 6 – Base imponibile .....	3
Articolo 7 – Aliquote .....	3
Articolo 8 – Detrazione per gli immobili utilizzati come abitazione.....	4
Articolo 9 – Riduzioni ed esenzioni.....	4
Articolo 10 – Dichiarazione.....	5
Articolo 11 – Versamenti.....	6
Articolo 12 – Riscossione .....	7
Articolo 13 – Interessi.....	7
Articolo 14 – Rimborsi .....	8
Articolo 15 – Attività di controllo e sanzioni .....	8
Articolo 16 – Somme di modesto ammontare .....	9
Articolo 17 – Riscossione coattiva .....	9
Articolo 18 – Contenzioso, accertamento con adesione, istituti deflattivi del contenzioso .	9
Articolo 19 – Entrata in vigore del regolamento .....	9
Articolo 20 – Clausola di adeguamento.....	9

### **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI), istituita dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

### **Articolo 2 – Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

### **Articolo 3 – Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili ad esso assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Al fine della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **Articolo 4 – Soggetti passivi**

1. Soggetto passivo del tributo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria tranne che:
  - a) Qualora un fabbricato sia posseduto da più soggetti con percentuali di proprietà diverse e solo per uno di questi quell'immobile sia adibito ad abitazione principale, ognuno dei possessori paga in base alla propria quota ed applica l'aliquota in base alla propria condizione soggettiva
  - b) Qualora invece un fabbricato sia occupato da un soggetto diverso dai titolari del diritto reale sullo stesso l'obbligazione tributaria è autonoma e soggettiva
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo dovuto, calcolato in base all'aliquota applicabile alle condizioni del titolare del diritto reale. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
5. La percentuale di cui al comma 4, dovuta dall'occupante, può anche essere fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote in misura diversa, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI.
6. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
7. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, fermo restando che in caso di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti, in solido, all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, ogni possessore ed ogni detentore può effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo **alla destinazione, per la propria quota**, del fabbricato o dell'area fabbricabile.
8. Qualora il Comune abbia previsto il pagamento della tassa per unità immobiliari locate o assegnate ma non abbia deliberato la percentuale per il riparto dell'imposta tra detentore del diritto reale ed occupante, l'occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10%.
9. Per i fabbricati posseduti da ex IACP che non possiedono i requisiti dell'alloggio sociale la Tassa deve essere calcolata sul valore complessivo dell'immobile con l'aliquota prevista per gli immobili diversi dall'abitazione principale sottraendo poi l'eventuale detrazione deliberata dal Comune. L'importo dovuto verrà poi corrisposto in parte dal titolare del diritto reale ed in parte dall'assegnatario occupante, secondo le quote deliberate dal Comune o nella misura minima del 10%.
10. Ai fini della TASI sono equiparati all'abitazione principale e vengono quindi applicate l'aliquota e le agevolazioni/detractions eventualmente stabilite dal Comune, i fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali**, come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture.
11. Ai fini della TASI sono equiparati all'abitazione principale gli immobili di proprietà dei soggetti passivi appartenenti al personale in servizio permanente alle **Forze armate** e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139 e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (a condizione che l'immobile non sia locato); l'equiparazione rende applicabile l'aliquota e le agevolazioni/detractions eventualmente stabilite dal Comune; ciò non vale per eventuali coniugi comproprietari aventi residenza o dimora coincidente con quella del marito.
12. Nel caso di unità immobiliare assegnata dal Giudice della separazione, il coniuge assegnatario, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile è l'unico soggetto passivo ai fini della TASI; tale equiparazione rende applicabile l'aliquota e le eventuali agevolazioni/detractions stabilite dal Comune;

13. In caso di assimilazione dell'unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado e dove lo stesso ha dimora o risiede ai fini della TASI l'imposta viene calcolata nel seguente modo:

- fino al valore di € 500,00 (ottenuto sommando le rendite catastali dell'abitazione e delle pertinenze) si applicano l'aliquota e le detrazioni eventualmente previste dal Comune per l'abitazione principale;
- per la quota eccedente il valore di € 500,00 si applica l'aliquota ordinaria.

Nel caso in cui la proprietà dell'unità immobiliare è di più soggetti la detrazione si applica in parti uguali tra i proprietari indipendentemente dalle rispettive quote di possesso.

#### **Articolo 5 – Periodo di applicazione del tributo**

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente ai **mesi dell'anno** nei quali si è protratto il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al mese di cessazione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

#### **Articolo 6 – Base imponibile**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

2. Per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili si applica inoltre la disciplina prevista dal regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si applica la disciplina prevista dal regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

4. Per i fabbricati d'interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

#### **Articolo 7 – Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, o la differenziazione delle aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

### **Articolo 8 – Detrazione per gli immobili utilizzati come abitazione**

1. Con la delibera di cui all'articolo 7 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione dalla TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché per le relative pertinenze, stabilendo il suo ammontare e le modalità di applicazione. L'importo della detrazione può inoltre essere differenziato in ragione della situazione reddituale della famiglia del soggetto passivo, dell'ammontare della rendita catastale o della base imponibile, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
2. Per pertinenze dell'immobile utilizzato come abitazione si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. La valutazione della situazione reddituale della famiglia anagrafica è effettuata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) risultante da attestazione rilasciata dai centri di assistenza fiscale (CAAF) o da altri soggetti competenti. La soglia massima di valore dell'indicatore ISEE, a cui rapportare la detrazione, è stabilita con la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni di cui all'articolo 7.
4. Gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e quelli ad essi equiparati, o assimilati, ai fini dell'applicazione dell'IMU, si considerano adibiti ad abitazione principale anche agli effetti dell'applicazione del presente articolo.

### **Articolo 9 – Riduzioni ed esenzioni**

1. Alla Tasi sono applicabili le seguenti riduzioni nella misura massima del:
  - a) 30 per cento, per le abitazioni con unico occupante;
  - b) 30 per cento, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
  - c) 30 per cento, per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
  - d) 30 per cento, per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) 20 per cento, per i fabbricati rurali ad uso abitativo.
2. Con la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni di cui all'articolo 7, il comune ha facoltà di stabilire le riduzioni di cui al comma 1. Le riduzioni possono essere stabilite in misura fissa, nei limiti di cui al comma 1, o anche differenziate, limitatamente ai casi previsti del comma 1, lettere a) ed e), in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo.
3. Al fine dell'applicazione delle riduzioni previste dal comma 1, lettere a) ed e) la valutazione della situazione economica reddituale della famiglia anagrafica è effettuata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) risultante da attestazione rilasciata dai centri di assistenza fiscale (CAAF) o da altri soggetti competenti.

4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

5. Sono esenti dal tributo le seguenti tipologie di immobili:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non.

## **Articolo 10 – Dichiarazione**

1. I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

2. Per la fruibilità delle detrazioni e riduzioni del tributo, correlate alla situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo, alla dichiarazione di cui al comma 1 deve essere allegata l'attestazione della situazione economica equivalente (ISEE) rilasciata dai centri di assistenza fiscale (CAAF) o da altri soggetti competenti.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

#### **Articolo 11 – Versamenti**

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. **Con la deliberazione di cui all'art. 7 possono essere stabilite altre modalità di versamento previste dalla normativa statale in materia di TASI.**

2. La TASI è riscossa dal Comune, nel rispetto della normativa statale.

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma dall'1, comma 166, della legge 296/2006. L'arrotondamento, nel caso d'impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti sia inferiore ad euro 12,00.

5. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. ....omiissis..... Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. **Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.** Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per

l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. **A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.** Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. **Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014;** a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, **nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.**

#### **Articolo 12 – Riscossione**

Ai sensi dell'Art.1 del D.L. n. 88/2014 che sostituisce l'art 1 c. 688 della L. n. 147/2013 a decorrere dall'anno 2015 i Comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta.

Per l'anno 2014, non essendo ancora stati emanati i decreti che avrebbero dovuto prevedere l'invio dei modelli di pagamento ai contribuenti, nelle more, il Comune prevede la riscossione mediante autoliquidazione .

#### **Articolo 13 – Interessi**

1. La misura annua degli interessi sulle somme dovute al Comune è pari al tasso previsto nel Regolamento per la disciplina delle entrate vigente. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza:

- a) dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili nel caso in cui il Comune è il soggetto creditore;
- b) dalla data dell'eseguito versamento, nel caso in cui è il Comune che deve corrisponderli al contribuente.

#### **Articolo 14 – Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal soggetto passivo del tributo entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento.

#### **Articolo 15 – Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di accertamento e controllo è effettuata secondo le modalità previste dalla legge n. 147 del 2013 e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

#### **Articolo 16 – Somme di modesto ammontare**

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da violazioni ripetute degli obblighi di versamento del tributo medesimo.

#### **Articolo 17 – Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

#### **Articolo 18 – Contenzioso, accertamento con adesione, istituti deflattivi del contenzioso**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'art. 50, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica alla TASI l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti da specifiche norme applicabili alla TASI.

#### **Articolo 19 – Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione dei regolamenti comunali con esse in contrasto.

2. Il presente regolamento ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

#### **Articolo 20 – Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.